

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE CON SERVIZIO DI
REPERIBILITA'**

ACCORDO QUADRO

CAPITOLATO D'ONERI
Norme generali

Pietrasanta, lì marzo 2018

Il Tecnico
ing. Sandro Dal Pino

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE CON SERVIZIO DI REPERIBILITA'

NORME GENERALI

TITOLO 1 : NORME RELATIVE ALL' ACCORDO QUADRO

Art. 1

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente capitolato ha per oggetto i contenuti di un accordo quadro inerente da stipulare con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, in base al quale saranno affidati a seguito di stipula di specifici contratti applicativi i lavori di manutenzione delle pavimentazioni e pertinenze stradali ricadenti all'interno del territorio di competenza comunale.

L'accordo quadro individua:

- la tipologia di prestazioni affidabili di cui all'elenco prezzi
- la durata dell'accordo quadro
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori contemplati nell'accordo quadro.

Le prestazioni affidabili ai sensi dell'accordo quadro consistono nell'esecuzione a regola d'arte di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione di strade, piazze, parcheggi e marciapiedi comunali.

In ogni singolo affidamento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli interventi nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Il capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i rispettivi contratti sino alla concorrenza dell'importo previsto dall'accordo stesso.

L'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro si obbliga ad assumere i lavori che saranno di volta in volta richiesti nel rispetto delle condizioni stabilite dallo stesso, entro il limite massimo dell'importo e della durata ivi previsti, nonché attivare un **servizio di reperibilità e pronto intervento** 24 ore su 24 per l'intera durata dell'accordo quadro.

Le prestazioni derivanti dall'accordo quadro saranno commissionate attraverso **contratti applicativi** nella forma disciplinata nel seguito del presente capitolato.

La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte della ditta equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'accordo quadro.

Art. 2

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Per "durata" dell'accordo si intende il periodo entro il quale il Comune di Pietrasanta può aggiudicare i contratti specifici.

L'accordo quadro avrà **durata di due anni rinnovabile per altri due anni** con decorrenza dalla data del primo affidamento realizzato nell'ambito dell'accordo. L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato all'art. 4 del presente capitolato (dato dalla somma dell'importo dei lavori dei singoli affidamenti al netto dell'IVA).

Art. 3

PROROGA TECNICA

Al termine del periodo di attività dell'accordo, l'Ente si riserva la facoltà di prorogare lo stesso per un massimo di sei mesi nelle more della conclusione di una nuova procedura ad evidenza pubblica, in regime di "proroga tecnica", agli stessi patti, clausole e condizioni del presente accordo quadro.

Art. 4
VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, il valore dell'accordo quadro è stimato in **€ 240.000,00 annui oltre IVA** e comprensivo di oneri per la sicurezza.

Il valore stimato dell'accordo quadro non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti fino all'importo sopra indicato e non costituisce per l'impresa il minimo garantito.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcun vincolo e/o obbligazione della Stazione Appaltante nei confronti della ditta individuata, costituendo l'accordo quadro unicamente la regolamentazione per la stipula di eventuali e futuri contratti specifici, non predeterminati per numero, importo, ed ubicazione, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata dell'accordo quadro ed in base alle necessità rilevate dall'Amministrazione.

La ditta che sottoscriverà predetto accordo quadro pertanto non potrà pretendere in alcuna sede l'attivazione di alcun contratto specifico in nessuna misura.

La Stazione Appaltante si riserva quindi la facoltà di affidare l'esecuzione di particolari opere di lavori mediante regolare gara, o di eseguirle direttamente, come pure di escludere dal presente appalto lavori particolari, affidandone l'esecuzione a ditte specializzate senza che la ditta possa sollevare obiezioni o pretese o commenti.

Il Comune inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo contrattuale.

Viceversa il mancato utilizzo l'intero importo contrattuale nel corso del primo anno non produrrà un aumento dell'importo massimo a disposizione per il secondo anno.

Alla scadenza del contratto o alla cessazione dei rapporti contrattuali nel caso di utilizzo dell'intera somma affidataria, l'impresa appaltatrice, nel caso in cui vi siano lavori in corso, è tenuta a completarli in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d'arte, in ogni caso il termine non potrà essere superiore a mesi sei (6) rispetto alla scadenza naturale dell'accordo quadro.

Art. 5
CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI, CATEGORIE SUBAPPALTABILI

I lavori rientrano nella categoria **OG3**.

Stante la caratteristica di frazionabilità dell'accordo quadro e la sua durata, ma al tempo stesso considerata l'eventualità di dover operare su più cantieri contemporaneamente si richiede come condizione minima per la partecipazione alla procedura la **classifica I**.

I lavori risultano subappaltabili nella misura del 30% dell'importo di ogni singolo contratto applicativo.

Art. 6
INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Trattandosi di Accordo Quadro è possibile stabilire soltanto la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, senza però definirle in dettaglio.

Non risultano pertanto quantificare a priori la quota di incidenza della manodopera: in questa fase, per la stima dell'incidenza della manodopera viene presa come riferimento la percentuale indicata nella tabella 4 del D.M. 11/12/1978 "Opere stradali - Lavori diversi o Lavori di modesta entità" pari al 36%.

Art. 7
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Per l'affidamento del presente accordo quadro verrà esperita procedura negoziata previa pubblicazione di manifestazione d'interesse. L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

L'offerta economica sarà individuata mediante la percentuale unica di sconto da applicarsi sull'Elenco prezzi desunto del Prezzario Lavori Pubblici Regione Toscana – anno 2018 – Provincia di Lucca

L'aggiudicazione è subordinata all'assenza di cause ostative a carico dell'appaltatore. Il sopraggiungere di tali cause nel corso del contratto determinerà la risoluzione automatica dello stesso senza che l'Impresa possa pretendere alcunché a qualsiasi titolo.

Art. 8

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria verranno effettuati in esecuzione ad ordini impartiti dalla Stazione appaltante in base alle esigenze specificate e dei fabbisogni di volta in volta individuati. Tali lavori di manutenzione riguarderanno l'esecuzione dei lavori, prestazioni, servizi, noleggi e forniture per l'esecuzione di interventi del corpo stradale e sue pertinenze, lungo le strade comunali o strade vicinali soggette ad uso pubblico.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, la manutenzione comprende:

- La formazione, la fornitura posa in opera, di qualsiasi materiale come: sabbia, pietrischetto, materiale di cava, cemento, emulsione bituminosa, pietrischetto bitumato, prefabbricati in calcestruzzo cementizio, griglie e chiusini in ghisa, cordoni per marciapiedi ed ogni altro materiale occorrente per il mantenimento delle strade e loro pertinenze;
- La fornitura di mano d'opera, di materiale e di mezzi d'opera occorrente per i lavori in economia;
- L'esecuzione di opere murarie che possono occorrere per la posa in opera di chiusini, griglie, cordoni per marciapiedi ed aiuole, zanelle, riparazioni di manufatti stradali, formazione di sottofondi in calcestruzzo cementizio, ecc.;
- La riparazione di percorsi pedonali pavimentati in qualsiasi tipo di materiale;
- La riparazione del manto stradale con conglomerato di asfalto freddo o caldo;
- La scarifica di tratti di pavimentazioni stradali, il risanamento del sottofondo, e l'esecuzione sia di strati di base che di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso;
- La riparazione di tratti di collettori fognatura.

Art. 9

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI STESSI

In relazione alla necessità di effettuare interventi di manutenzione stradale si procederà all'affidamento e all'aggiudicazione dei singoli appalti, sulla base delle clausole e delle condizioni pattuite con l'impresa al momento della stipula dell'accordo quadro.

Le parti non potranno in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo. Le ulteriori precisazioni in sede di affidamento del singolo appalto dovranno essere limitate al suo perfezionamento, non potendo essere considerata legittima alcuna alterazione sostanziale dell'originario contenuto dell'accordo quadro. Negli appalti successivamente affidati ai sensi dell'accordo quadro, la stazione appaltante dovrà tener conto degli oneri per la sicurezza, sui quali non si applicherà il ribasso d'asta.

Nella comunicazione di affidamento dei lavori alla ditta saranno indicati:

- il luogo di esecuzione
- l'oggetto dei lavori
- la durata stimata dei lavori
- l'importo stimato dei lavori.

I singoli interventi che formano oggetto del contratto saranno eventualmente individuati in modo specifico in ordini di servizio.

I lavori di manutenzione sono raggruppati in tre categorie d'intervento, suddivise in distinte priorità e devono essere effettuati su espresso ordine della Direzione Lavori secondo quanto di seguito specificato:

Categoria 1 – intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria **programmato**: affidato tramite comunicazione di esecuzione delle riparazioni e individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dalla Stazione Appaltante che definisce, di concerto con l'appaltatore, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi. Salvo contraria indicazione del Responsabile del Servizio, la ditta dovrà iniziare i lavori entro il quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di affidamento lavori.

Categoria 2 – intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria **urgente**: segnalato tramite comunicazione telefonica del Funzionario Responsabile o suo diretto referente, da iniziare entro 24 ore dalla comunicazione.

Categoria 3 – intervento di manutenzione **d'emergenza/reperibilità**: segnalato con comunicazione telefonica da parte del Funzionario Responsabile o suo diretto referente, deve essere eseguito immediatamente (entro centoventi minuti dalla comunicazione) con priorità assoluta ed in qualsiasi condizione operativa, anche in orario diverso da quello normale di lavoro.

Il tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione verrà quantificato dalla DL in relazione alla consistenza del lavoro stesso.

Art. 10
SERVIZIO DI REPERIBILITA'

L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre garantire un servizio di centralino telefonico o di persona reperibile funzionante 24 ore su 24 ai quali sia possibile inviare ed impartire i relativi "ordini" per l'intera durata dell'accordo quadro. Le chiamate, oltre che dal RUP o dal DL, potranno essere effettuate dal personale indicato in elenchi nominativi che il Comune di Pietrasanta consegnerà periodicamente all'Impresa con congruo anticipo.

Gli ordini effettuati telefonicamente saranno successivamente confermati a mezzo fax, mail o pec dal Responsabile del Procedimento. La conferma anzidetta è condizione necessaria per la contabilizzazione delle prestazioni eseguite, che avverrà a consuntivo.

Gli interventi richiesti dovranno iniziare entro 2 ore e proseguire senza interruzioni fino alla eliminazione di rischi, fatte salve motivate circostanze verificate dalla DL.. In ogni caso gli interventi dovranno essere organizzati in modo da ridurre al minimo il disagio per gli utenti. L'orario di effettuazione di ogni intervento dovrà essere tempestivamente comunicato alla D.L.

Il mancato rispetto dei tempi sopraindicati per l'inizio degli interventi nonché l'interruzione nella esecuzione degli interventi, comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste.

L'Impresa dovrà comunicare per iscritto, al momento della sottoscrizione dell'accordo, sia il nominativo del Responsabile del Servizio di Reperibilità, sia il numero di telefono fisso o cellulare al quale indirizzare le chiamate di reperibilità.

Inoltre dovrà inoltre essere conservato un apposito registro informatizzato da inviare con periodicità quindicinale al Direttore Lavori e al Responsabile del Settore Lavori Pubblici di annotazione delle richieste di intervento. Per ogni richiesta dovranno essere indicati i seguenti estremi:

- n° ordine
- data di chiamata
- ora di chiamata
- nominativo del centralinista/tecnico che riceve la chiamata o il fax o la pec;
- nominativo di chi inoltra la richiesta
- luogo di richiesta dell'intervento
- tipologia dell'intervento richiesto
- nominativo delle persone o delle squadre a cui viene affidato l'intervento
- data di intervento
- ora di inizio intervento
- ora di fine intervento
- descrizione dell'intervento eseguito

Art. 11
CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell'importo dei lavori presunti per due anni di validità dell'accordo quadro, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, con riferimento alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

L'offerta deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

In particolare la cauzione provvisoria di cui al presente comma garantirà l'Amministrazione Comunale nel caso in cui l'Aggiudicatario non sottoscriva il contratto di accordo quadro affidatogli fatti salvi maggiori danni procurati alla S.A. derivanti dalla mancata sottoscrizione dell'accordo quadro.

Art. 12
CAUZIONE DEFINITIVA

L'affidatario dell'accordo quadro, prima della stipulazione del contratto, dovrà produrre cauzione definitiva determinata nell'importo e nelle condizioni secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni da calcolarsi sull'importo complessivo presunto per i due anni di durata dell'accordo quadro. La cauzione dovrà avere validità per tutta la durata dell'accordo quadro.

Tale cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto alla scadenza dell'accordo quadro o alla sua conclusione per raggiungimento dell'importo massimo dei lavori previsto.

Tale cauzione sarà incamerata dalla Stazione Appaltante nel caso di risoluzione per le cause previste all'art.

26 del presente capitolato d'oneri, eventualmente decurtata delle penali di cui all'art. 25.

Art. 13
RIDUZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA

La riduzione progressiva della cauzione definitiva, così come prevista all' art. 103 comma 5 del d.leg. 50/2016, in proporzione all' importo dei singoli contratti applicativi regolarmente ultimati e liquidati. In caso di rinnovo l'affidatario dell'accordo quadro, dovrà produrre una nuova cauzione definitiva determinata come al precedente art. 12.

Art. 14
POLIZZA ASSICURATIVA A CARICO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016, l'appaltatore è obbligato a produrre una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale di € 500.000,00.

Per ogni singolo affidamento sarà valutata la necessità di produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con un massimale pari all'importo di affidamento dei lavori.

Art. 15
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale dell'accordo quadro:

- a) il presente Capitolato d'oneri – Norme generali
- b) il Capitolato d'oneri – Norme tecniche
- c) l'elenco prezzi unitari
- d) l'offerta economica dell'appaltatore
- e) l' offerta tecnica dell' appaltatore

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Art. 16
CESSIONE DEL CONTRATTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sia l'Accordo Quadro che i singoli Contratti Attuativi dovranno essere eseguiti in proprio dall' aggiudicatario, ed è fatto divieto al medesimo di cederli in tutto o in parte.

Art. 17
RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del DM n. 145/00, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del DM n. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del DM n. 145/00, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio dei rappresentanti legali così come previsti del medesimo articolo deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

Art. 18
FALLIMENTO DELL' APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D. Lgs. 50/2016.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17, 18 e 19 dell'articolo 48 del D. Lgs. 50/2016.

TITOLO 2 : NORME COMUNI RELATIVE AI CONTRATTI APPLICATIVI

Art. 19
MANODOPERA ED ATTREZZATURA PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO

La ditta assuntrice per l'esecuzione degli interventi di manutenzione dovrà mettere a disposizione entro i tempi stabiliti personale tecnico e manodopera specializzata che sia in grado di fare sempre fronte, per professionalità specifica, alle diverse categorie di lavori.

Oltre a quanto sopra la ditta appaltatrice è tenuta a mettere a disposizione, sempre entro i tempi stabiliti, mezzi e attrezzature necessarie ad eseguire correttamente gli interventi.

L' Impresa dovrà assicurare l'effettiva disponibilità di risorse umane (maestranze) e strumentali (mezzi d'opera) tali da poter far fronte al carico di lavoro corrispondente all'intervento contemporaneo in più cantieri. Nel caso in cui dovesse verificarsi tale simultaneità di interventi, dovrà comunque essere garantita la massima efficienza, efficacia e qualità di realizzazione dei lavori. Si precisa che la Stazione Appaltante non ha alcun obbligo di garantire il simultaneo e continuo impiego delle maestranze e dei mezzi d'opera dell'Impresa, in quanto i lavori si presenteranno di volta in volta a seconda delle necessità manutentive.

Ai fini dell'esecuzione del contratto si elencano di seguito le dotazioni minime di operai ed attrezzature omologate ritenute necessarie:

MANODOPERA

N. 1 Direttore tecnico;

N. 2 squadre composte, ognuna, da n. 1 operaio Qualificato e n. 1 operaio Specializzato;

ATTREZZATURE

N. 2 autocarri per trasporto materiali, mezzi e attrezzature;

N. 2 miniescavatori gommati atti allo scavo in qualsiasi terreno;

N. 2 unità generatrici per la produzione di energia elettrica;

N. 2 pompe autoadescanti per lo svuotamento di scavi;

MATERIALI DA TENERE A DISPOSIZIONE PER SERVIZIO REPERIBILITA'

Fari per illuminazione notturna;

Lampade e cartellonistica standard per la messa in sicurezza dei cantieri temporanei.

N. 10 transenne metalliche (L 200) con banda rifrangente per servizio di reperibilità

N. 10 new jersey in materiale plastico L 100 cm colori alternate bianchi e rossi

N. 1 coppia di semafori mobili a batteria

Attrezzi, prodotti e materiali vari di consumo;
Attrezzature per la manutenzione e ripristino del manto stradale (martelli demolitori, taglierine diamantate, frese, moto costipatori, piastre vibranti, ecc.);

Dotazioni minime di sicurezza.

Quanto sopra descritto costituisce la quantità e tipologia di mezzi e attrezzature minime previste. Ogni ulteriore mezzo (es. vibrofinitrici, rulli compressori, bob cingolati, pale gommate, ecc...) potranno essere richiesti, di volta in volta, in base a specifici interventi da effettuare.

Si precisa che il personale dovrà essere regolarmente assunto nelle forme contrattuali di legge.

Per gli interventi di pronta reperibilità o emergenza, l'aggiudicatario, prima della firma del contratto dichiara la disponibilità di un proprio cantiere attrezzato ubicato in modo da poter raggiungere il territorio del comune di Pietrasanta entro 120 (centoventi) minuti dalla chiamata del tecnico reperibile con i mezzi necessari per l'esecuzione dell'intervento.

Art. 20
TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ADDETTI

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali, applicabili alla data di sottoscrizione dell'accordo, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo nazionale o locale, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti vincoli obbligano l'appaltatore, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la cooperativa.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile.

Resta inteso che la stazione appaltante in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà, di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nell'appalto.

Art. 21
STIMA ONERI DELLA SICUREZZA

L'atto di affidamento di ciascun lavoro di manutenzione terrà conto degli oneri per la sicurezza per l'esecuzione dell'intervento e della necessità eventuale di redazione da parte della ditta appaltatrice del Piano Operativo di Sicurezza.

Si procederà, inoltre, alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento, ogni qual volta dalle valutazioni effettuate per i lavori affidati, si ritenga che sussistano rischi di interferenza.

Il valore indicato non costituisce per la Stazione appaltante indicazione di corrispettivo contrattuale ed ha il solo fine di quantificare l'importo presunto a base di gara per gli adempimenti formali ad esso legati (calcolo contributo AVCP, cauzioni etc.) e l'importo massimo dei lavori affidabili ai sensi degli accordi quadro nel periodo di validità degli stessi.

Art. 22
OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008.

Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l'apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali. In specifico si richiede la conoscenza e l'applicazione di tutto quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 che contiene gli schemi per la segnaletica temporanea dei cantieri stradali.

Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle previsioni del decreto in oggetto e l'avvenuta formazione di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisori richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva.

Copia degli attestati, del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza e dei nominativi degli addetti dovrà essere inviata al Servizio Manutenzione prima della stipula del contratto.

Dovrà altresì essere indicato, a questa stazione appaltante, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.

In particolare, senza che il seguente elenco risulti limitativo, l'appaltatore ha i seguenti obblighi:

- disporre ed esigere che i propri dipendenti:

- a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;
- b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
- c) siano dotati di apposito cartellino identificativo riportante il nome della ditta, la foto, il nome dell'operaio e

la relativa qualifica;

- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera (di sollevamento, di trasporto, di scavo, ecc) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
- prendere, in caso di emergenza, tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante.

Questa stazione appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della stazione appaltante che delle autorità.

Costituisce compito precipuo dell'appaltatore, la elaborazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.

Si ricorda, fra l'altro, che in osservanza dell'art.80 comma 5 lett.a) del D.Lgs.50/2016 " Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura di appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita ad un suo subappaltatore, nei casi di cui all' articolo 105 comma 6, qualora: a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all' articolo 30 comma 3 del presente codice"

Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all'Allegato I al D.Lgs.81/2008 la stazione appaltante provvederà all'immediata revoca dell'affidamento.

Art. 23

OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dagli altri articoli del presente capitolato, sono a carico dell'appaltatore, in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:

- a. l'esecuzione e manutenzione di eventuali passi provvisori per il pubblico o per terzi con le modalità e nel numero che verrà richiesto dal Servizio Manutenzione; in merito a ciò l'impresa è tenuta al rispetto dei vincoli imposti per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- b. il mantenimento fino alla conclusione degli interventi della continuità degli scoli delle acque e del transito sicuro sulle vie;
- c. il risarcimento diretto di tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e il ripristino di ogni attrezzatura presente sul terreno, danneggiata durante l'esecuzione dei lavori. In particolare danni causati alle società concessionarie di servizi pubblici, alle Amministrazioni Pubbliche o a privati;
- d. l'esecuzione presso gli Istituti competenti di tutte le prove e saggi che verranno richiesti dalla Direzione dei Lavori, sui materiali da impiegarsi nell'appalto o su campioni prelevati da opere già eseguite;
- e. la spesa per esecuzione di fotografie delle opere in corso secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori. A carico dell'appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quello del collaudo;
- f. la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri e di quanto in essi esistente, intendendosi che in caso di furto e deterioramento di opere, manufatti e materiali, anche se già misurati e contabilizzati della stazione appaltante, il danno relativo resterà ad esclusivo carico dell'appaltatore;
- g. la sorveglianza e manutenzione delle opere eseguite sino a collaudo;
- h. la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, dei piani di sicurezza per tutti i tipi di lavorazione, trasmettendone copia alla D.L. secondo le vigenti norme di legge;
- i. tutti gli oneri conseguenti dalla contemporanea presenza, nei cantieri di lavoro di più imprese o ditte costruttrici o manutentrici.
- j. la richiesta delle prescritte autorizzazioni per occupazione o alterazione di suolo pubblico necessarie per l'esecuzione dei lavori. L'appaltatore resta esente dal pagamento della tassa relativa alla occupazione del suolo pubblico;
- k. la collaborazione con il l'ufficio della DL sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant'altro sia ritenuto necessario;
- l. il pagamento di multe, ammende od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla inosservanza, da parte dell'appaltatore, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato d'oneri, liberandone esplicitamente e nel modo più ampio e completo la stazione appaltante;
- m. la sostituzione dei rappresentanti e degli operai per i quali l'ufficio tecnico ritenga necessario l'allontanamento, anche immediato;
- n. la scarica e/o l'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o mezzo d'opera non più utilizzato;
- o. la pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate.

Art. 24
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile, tanto verso la stazione appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da esso causati durante l'esecuzione dei lavori.

È obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

In caso di infortunio l'appaltatore si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la stazione appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico del medesimo appaltatore il completo risarcimento dei danni.

Art. 25
PENALI

Nel caso di mancato rispetto dei termini di un intervento indicato nelle comunicazioni di esecuzione degli interventi verranno applicate le seguenti penali:

Nel caso di interventi in categoria 1 (programmati):

- 1 per mille del valore dell'intervento per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo del 10%.

Nel caso di interventi in categoria 2 (urgenti):

- € 200,00 per ogni giorno di ritardo fino al terzo giorno
- € 300,00 per ogni giorno di ritardo oltre al terzo

Nel caso di interventi in categoria 3 (emergenza/reperibilità) qualora la "squadra di intervento" non dovesse raggiungere il luogo segnalato all'interno di tutto il territorio comunale dal tecnico reperibile entro centoventi minuti dalla chiamata verranno applicate le seguenti penali (anche in caso di mancata risposta telefonica):

- • € 200,00 per un ritardo fino a 30 minuti;
- • € 500,00 per un ritardo fino a 60 minuti;
- • € 200,00 per ogni successivo intervallo di 30 minuti.

L'applicazione delle penali per tre affidamenti nel corso della durata dell'accordo comporta la risoluzione del contratto come indicato nel successivo art.26.

Nel caso in cui l'impresa non rispetti i tempi di intervento indicati nella comunicazione di esecuzione degli interventi in categoria 1, 2 e 3 la Stazione appaltante avrà facoltà di avvalersi di altra ditta; oltre alla penale di cui sopra, sarà addebitato all'appaltatore ogni onere conseguente al ritardo nell'adempimento richiesto, nonché i maggiori costi sostenuti.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione al pagamento relativo a ogni specifico affidamento. Qualora ciò non sia possibile si provvederà all'escussione parziale della cauzione.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti a causa dei ritardi.

Art. 26
RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Si potrà procedere a risoluzione del contratto, previa denuncia scritta, e fatto salvo l'esercizio da parte della Amministrazione dell'azione del risarcimento dei danni subiti:

- per inadempimento grave,
- per mancato espletamento dei lavori aggiudicati
- per violazione grave o reiterata degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico ed economico, previdenziale, assistenziale, o assicurativo nei confronti del personale dipendente dell'appaltatore;
- dopo l'avvenuta contestazione di inadempienze e assegnazione di penali da parte della stazione appaltante relativamente a tre distinti affidamenti;
- per la perdita nel periodo di vigenza dell'accordo quadro dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara dall'appaltatore.

L'accordo quadro, inoltre, si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., nei seguenti casi:

previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula o alla esecuzione dell'accordo quadro, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art.317 c.p. commesso nell'esercizio delle predette funzioni;

previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti dell'aggiudicatario o dei

componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater., 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice Penale.

In caso di risoluzione del contratto o di recesso, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare l'accordo quadro per il tempo e l'importo residuo con la ditta che segue in graduatoria.

Art. 27 **CONTABILIZZAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

I lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione.

Per le categorie di intervento, le voci dell'elenco prezzi di riferimento del contratto non saranno soggetti a variazione in nessun caso, né per lavori dislocati diversamente sul territorio, o suddivisi in singoli interventi. L'appaltatore designa un referente tecnico al quale la DL potrà fare riferimento per qualsiasi necessità. I rapporti fra l'appaltatore e la stazione appaltante saranno tenuti dal responsabile individuato.

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'appaltatore economico dovrà comunicare per scritto i numeri telefonici di recapito della figura suddetta, oltre ad un numero di fax ed un recapito di posta elettronica sempre attivi al quale inviare le richieste scritte di intervento. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata per scritto alla Stazione Appaltante.

I lavori affidati saranno remunerati mediante l'applicazione del ribasso unico percentuale offerto in gara a tutte le voci dell'elenco prezzi contenuto nell'accordo quadro per le prestazioni effettuate.

La contabilità delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i suddetti prezzi ribassati. Ove debbano applicarsi voci di costo non presenti nell'elenco prezzi contenuto nell'accordo quadro, verranno determinati i prezzi in contraddittorio con l'appaltatore.

Nel caso di **interventi compresi nella categoria 3 lavori di emergenza** di cui all'art. 9 sarà riconosciuto un **compenso aggiuntivo a forfait pari ad € 200,00 per la reperibilità garantita.**

Per la contabilità dei lavori, loro registrazione, pagamenti, liquidazione, ecc., si provvederà con le modalità stabilite dalla normativa vigente, nonché con quanto indicato nel presente capitolato d'oneri.

Le liquidazioni saranno effettuate ad ultimazione dei singoli interventi affidati a seguito di contabilizzazione ed accertamento della regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento. I pagamenti avverranno entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione a seguito di presentazione di regolare fattura.

Non verranno emessi mandati di pagamento a favore dell'impresa se non verrà accertata dalla Stazione appaltante la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL, Cassa edile od altri enti previdenziali e assistenziali.

E' fatto obbligo tassativo all'impresa di tenere continuamente aggiornata la contabilità dei lavori in modo da verificare la copertura finanziaria degli stessi.

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni e qualsiasi suo avere connesso o conseguente all'intervento, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Art. 28 **REVISIONE PREZZI**

In merito alla applicazione dell'art.106 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art.1664, primo comma, del codice civile.

Art. 29 **SUBAPPALTO**

E' ammesso il subappalto del singolo contratto applicativo nei limiti del 30% , tenuto conto di quanto stabilito dall'art.105, co.2 D.Lgs.50/2016.

L'appaltatore, prima dell'affidamento di singoli contratti, dovrà comunicare:

a - se intende avvalersi dell'istituto del subappalto;

b - le parti del contratto che intende subappaltare;

c - che non esistono forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante a seguito di richiesta scritta dell'impresa. La stazione appaltante provvederà a corrispondere all'affidatario gli importi dovuti. E' fatto obbligo all'affidatario, di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore. La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori sia inserita, a pena nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Art. 30 **LAVORO NOTTURNO E FESTIVO**

Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 27 del DM 145/2000, ove l'esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dell'appalto nel tempo prefisso per cause non ascrivibili all'appaltatore o in caso di interventi di particolare ed eccezionale urgenza, la stazione appaltante potrà prescrivere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che l'appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta oltre le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le lavorazioni condotte in siffatte condizioni.

Art. 31 **LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI**

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire lavorazioni che contemplino opere non previste nell'elenco prezzi unitari d'appalto, si procederà all'applicazione dei nuovi prezzi desunti dal prezzario della Regione Toscana utilizzato per il progetto originario. La contabilità dei nuovi lavori sarà effettuata utilizzando i nuovi prezzi unitari ribassati della medesima percentuale praticata in sede di gara per le corrispondenti misure riscontrate in cantiere.

Nel caso in cui anche nel prezzario della Regione Toscana non esista il prezzo unitario si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento prima dell'esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi, ribassati della medesima percentuale praticata in sede di gara, non potranno essere applicati in contabilità prima della loro superiore approvazione.

Art. 32 **CONTROLLI - PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI**

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali dell'accordo quadro. Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori sono sufficienti due testimoni per l'accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nelle contabilità dell'appalto.

Il Direttore dei lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico. Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei lavori farà le sue controdeduzioni.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Art. 33 **DANNI DI FORZA MAGGIORE**

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisorie atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi di fondazione.

La cattiva esecuzione dei lavori e conseguenti rifacimenti potrà comportare l'esclusione della Ditta appaltatrice dai futuri appalti che l'Amministrazione indirà.

Art. 34

COLLAUDI E INDAGINI ISPETTIVE

La collaudazione delle opere verrà eseguita mediante certificato di regolare esecuzione il quale dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori di ciascun contratto applicativo dell'accordo quadro e sarà diretto ad accertare la rispondenza dell'opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall'Amministrazione.

Se le opere presentassero manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Direzione Lavori ordinerà all'Appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte, indicando le prestazioni integrative da eseguirsi, i termini per eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente.

Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, l'Appaltatore o un suo rappresentante ed il delegato di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l'esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra fra gli oneri dell'Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e vizi dell'opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 35

CONTRATTO

L'accordo quadro verrà formalizzato nella forma della scrittura privata, redatta e sottoscritta in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016. Pertanto, il rappresentante della ditta aggiudicataria dovrà essere munito di firma digitale.

Art. 36

CONTRATTO APPLICATIVO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

Faranno parte integrante e sostanziale dei singoli contratti applicativi, fermo restando quanto già valido per l'Accordo Quadro:

- a) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni
- b) il computo metrico estimativo
- c) il piano di sicurezza e coordinamento
- d) il piano operativo di sicurezza
- e) il cronoprogramma

La Stazione appaltante provvederà all'invio all'Appaltatore degli elaborati costituenti i singoli contratti applicativi congiuntamente al contratto applicativo nelle forme determinate in base all'importo dei lavori (es.

determina di affidamento ecc.). Nel caso in cui il Contratto Applicativo non venga restituito sottoscritto dall' Appaltatore entro il termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi a far data dall' invio stessa, la Stazione Appaltante sarà nella facoltà di procedere alla risoluzione dell' Accordo Quadro, ai sensi dell' art. 1465 del C.C. e di incamerare la cauzione ai sensi dell' art. 1382 del C.C. salvo risarcimento del maggior danno.

Art. 37
TRACCIABILITA' FINANZIARIA

L'appaltatore assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria disposti dagli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. piano straordinario contro le mafie pena la nullità assoluta del contratto. L'appaltatore comunicherà pertanto gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 38
CONTROVERSIE

Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 e il 15 per cento dell'importo del singolo contratto applicativo, al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applicano le disposizioni previste all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'accordo quadro, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento bonario previsto dal citato art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno deferite al giudice del luogo ove è stato stipulato il contratto.

Ai sensi dell'art. 291, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che è esclusa la clausola compromissoria.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.